

Protocollo DDA/0003375 del 8 settembre 2022

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4473, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1736/DDA/LS)

Con istanza DDA/4473, acquisita in data 5 settembre 2022 (prot. n. DDA/0003341), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://yt-mp3.red>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
PAUSINI	RESTA IN ASCOLTO	2003	<omissis>
PAUSINI	PRIMAVERA IN ANTICIPO	2008	<omissis>
PAUSINI	OGNI COLORE AL CIELO	2008	<omissis>
PAUSINI	IL TUO NOME IN MAIUSCOLO	2003	<omissis>
PAUSINI	LE COSE CHE NON MI ASPETTO	2011	<omissis>
FERRO	ED ERO CONTENTISSIMO	2006	<omissis>
FERRO	IL REGALO PIU' GRANDE	2008	<omissis>
FERRO	LA DIFFERENZA TRA ME E TE	2011	<omissis>
FERRO	ROSSO RELATIVO	2001	<omissis>
FERRO	SERE NERE	2003	<omissis>
ZERO	MORIRE QUI	1977	<omissis>
ZERO	TRIANGOLO	1979	<omissis>

Direzione servizi digitali

ZERO	SESSO O ESSE	1979	<omissis>
ZERO	NO MAMMA NO	1973	<omissis>
ZERO	GALEOTTO FU IL CANOTTO	1981	<omissis>
FEDEZ	CUORE NERD	2017	<omissis>
FEDEZ	MORIRE MORIRE	2021	<omissis>
FEDEZ	UNA COSA SOLA	2013	<omissis>
FEDEZ	LISTINO PREZZI	2012	<omissis>
FEDEZ	GIORNO E LA NOTTE	2017	<omissis>
CAPAREZZ A	LA FINE DI GAIA	2011	<omissis>
CAPAREZZ A	LEGALIZE THE PREMIER	2011	<omissis>
CAPAREZZ A	NON ME LO POSSO PERMETTERE	2014	<omissis>
CAPAREZZ A	NON SIETE STATO VOI	2011	<omissis>
CAPAREZZ A	TI FA STARE BENE	2017	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Si rappresenta per il sito oggetto della presente istanza il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore.”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.

Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:



Direzione servizi digitali

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica support@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Server Central Network (SCN-18), con sede in 111 W. Jackson Blvd., Suite 1600, 60604, Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@deft.com e support@deft.com; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati a Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/4473", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/4473", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 21 settembre 2022**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore